

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2023-5526 del 23/10/2023 |
| Oggetto | ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA:TAGLIAFERRI GIULIANO SRL (ENUNCIABILE ANCHE TAGLIAFERRI SRL). ATTIVITÀ: "OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONE AUTOCARRI E AUTOVEICOLI" PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE, VIA SALVO D'ACQUISTO N. 1. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2023-5658 del 19/10/2023 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza |
| Dirigente adottante | ANNA CALLEGARI |

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 - DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA DELLA CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, C. 2 L.241/90 FORMA SEMPLIFICATA E MODALITÀ ASINCRONA - DITTA:TAGLIAFERRI GIULIANO SRL (ENUNCIABILE ANCHE TAGLIAFERRI SRL).
ATTIVITÀ: "OFFICINA MECCANICA, RIPARAZIONE AUTOCARRI E AUTOVEICOLI" PRESSO LO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE, VIA SALVO D'ACQUISTO N. 1.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

la legge 26 ottobre 1995, n.447, recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";

il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (AUA);

l'art. 4, comma 7, del DPR n. 59 del 13.03.2013 che prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo DPR, l'adozione del provvedimento da parte dell'Autorità competente e la sua trasmissione al S.U.A.P. per il rilascio del titolo;

il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;

la circolare prot. 49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;

la legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, "Riforma del sistema regionale e locale";

la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2236 del 28/12/2009 e ss.mm.ii.;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2204 del 21/12/2015, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;

la Deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna del 11/4/2017, n. 115 con la quale è stato approvato il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D.Lgs. n. 155/2010;

la Delibera della Giunta Regione Emilia Romagna n. 527 del 03/04/2023 con cui è stato adottato il PAIR 2030;

Premesso che:

- con nota prot. n. 7731 del 24/05/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 90922 in pari data, il SUAP del Comune di Cortemaggiore ha trasmesso l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, dalla ditta "TAGLIAFERRI GIULIANO SRL"(C.F. 01317860334 - sede legale in Fiorenzuola d'Arda, Via G. Di Vittorio n. 11), finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo svolgimento dell'attività di "officina meccanica, riparazione autocarri e autoveicoli" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Cortemaggiore, via Salvo d'Acquisto n. 1, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
 - art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- con nota prot. n. 96874 del 05/06/2023 è stata richiesta la documentazione a completamento dell'istanza;
 - con nota assunta al prot. Arpae n. 107156 del 20/06/2023 è stata acquisita la documentazione a completamento dell'istanza;
 - con nota prot. n. 108358 del 21/06/2023 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento, ex art. 7 della L. 241/90;

Considerato che:

- con nota prot. n. 108734 del 21/06/2023 è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 c. 2 della L. 241/902, in forma semplificata e modalità asincrona ai sensi dell'art. 14 bis della predetta legge, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- con nota prot. n. 119456 del 10/07/2023 questo Servizio Autorizzazioni e Concessioni ha richiesto alla ditta la documentazione integrativa per le matrici "scarichi" ed "emissioni in atmosfera";
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 132776 del 01/08/2023 è stata prodotta dalla ditta la documentazione integrativa;
- con nota prot. n. 137400 del 08/08/2023 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione integrativa e nel contempo è stato chiesto alla ditta il perfezionamento della stessa;
- con nota acquisita al prot. ARPAE n. 145845 del 28/08/2023, la ditta ha richiesto una proroga per la trasmissione della documentazione a perfezionamento delle integrazioni;
- con nota prot. n. 147274 del 30/08/2023 questa Agenzia ha comunicato la concessione della proroga per la presentazione della documentazione a perfezionamento delle integrazioni;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 153364 in data 11/09/2023, la ditta ha prodotto la documentazione a perfezionamento delle integrazioni;
- con nota acquisita al prot. Arpae n. 156056 del 14/09/2023, la ditta ha trasmesso le integrazioni volontarie;
- con nota prot. n. 159593 del 20/09/2023 è stata trasmessa, ai soggetti partecipanti alla Conferenza di Servizi, la documentazione a perfezionamento delle integrazioni nonché la documentazione integrativa volontaria prodotta dalla ditta, comunicando agli Enti i termini per rendere le proprie determinazioni;

Rilevato che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "emissioni in atmosfera", (rif. Attività n. 22 del 28/09/2023 Sinadoc 21236/2023) risulta che:

- la ditta comunica che è previsto il dislocamento di parte delle attività di carrozzeria svolte in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Di Vittorio n. 11 presso lo stabilimento ubicato in Cortemaggiore, via Salvo d'Acquisto n. 1 ;
- lo stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda, via Di Vittorio n. 11 è stato autorizzato con AUA adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 02/05/2018;
- le emissioni convogliate indicate derivano da due cabine di verniciatura con bruciatore a metano in vena d'aria di potenza pari a 350 kW che servirà entrambe le cabine (E1, E2, E19 ed E20), da un locale per la preparazione delle vernici (E21), da una cabina di sabbiatura (E3 ed E4), da un sistema di aspirazione fumi di saldatura e molatura di una taglierina derivanti con 3 bracci di aspirazione (E5) e da un sistema di aspirazione fumi di saldatura e molatura derivanti da 2 postazioni (E6);
- gli impianti di aspirazione centralizzati relativi alle emissioni E5 ed E6 non sono dotati di inverter che moduli la potenza dell'impianto sulla base dei bracci utilizzati;
- l'attività di lavaggio delle attrezzature per verniciatura sarà effettuata con macchina Lavapistole Automatica dotata di filtro sul sistema di aspirazione per le emissioni (E22);
- è prevista l'aspirazione dei gas di scarico dei mezzi in riparazione ricadenti al punto k) della parte I dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, non soggette ad autorizzazione in base a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
- la ditta specifica che le operazioni di verniciatura sono esclusivamente effettuate su rimorchi;
- il consumo complessivo di prodotti vernicianti è pari a 1480 kg/anno; assumendo mediamente un numero di giorni in cui sono effettuate operazioni di verniciatura pari a 150 gg/anno, si stima un consumo giornaliero di prodotti vernicianti pronti all'uso (considerando basi, converter, fondo, catalizzatori e solvente) pari a circa 10 kg/giorno. A tale consumo va aggiunto un quantitativo di solvente per pulizia di 150 l/anno corrispondente a circa 130 kg/anno; il consumo complessivo di prodotti vernicianti e diluenti (compreso quello per pulizia) sarà, quindi, pari a circa 1610 kg/anno;

- l'input massimo di COV dichiarato è pari a 880,72 kg/anno (che rappresenta il consumo massimo teorico di solventi, mentre la capacità nominale è pari a circa 5,9 kg/g), rendendo **applicabile quanto disposto dall'art. 275 del D.Lgs. 152/06**;
- tutte le operazioni relative all'emissione di COV sono effettuate in presenza di aspirazione forzata con emissione convogliata; le ridotte emissioni diffuse sono riferite ai tempi di apertura degli ambienti aspirati (forni, tintobox, attrezzatura lavapistole) e sono abbattute;
- la ditta dichiara che non è previsto l'utilizzo di miscele classificate tali da rendere applicabile quanto disposto per le miscele dall'art. 271 comma 7-bis del D.Lgs. 152/06;

Rilevato altresì che dall'istruttoria condotta da questo Servizio per la matrice "scarichi", (rif. Attività n. 23 del 29/09/2023 Sinadoc 21236/2023) risulta che:

- dall'insediamento ha origine uno scarico di acque reflue industriali (S1) recapitante in pubblica fognatura, costituito dall'unione di:
 - acque reflue industriali, generate dall'attività di lavaggio automezzi e dal dilavamento del piazzale adibito allo stoccaggio/raccolta rifiuti, trattate mediante un sistema in continuo costituito da un dissabbiatore statico e da un disoleatore a coalescenza;
 - acque reflue industriali, derivanti dal lavaggio pezzi meccanici, trattate mediante disoleatore a coalescenza;
 - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, trattate mediante n° 5 fosse Imhoff;
- il pozzetto fiscale unitario è ubicato a valle di entrambi i sistemi di trattamento per le acque reflue industriali ed è indicato con la dicitura "Pozzetto di prelievo fiscale" nella "Planimetria acque – Luglio 2023" trasmessa con le integrazioni pervenute in data 01/08/2023;

Precisato che, per quanto concerne la matrice "impatto acustico", la ditta ha trasmesso la "Valutazione di impatto acustico, mediante indagine fonometrica", redatta ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/1995 e s.m.i., a firma del tecnico competente in acustica ambientale;

Atteso che nell'ambito della Conferenza di Servizi indetta per la conclusione del procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di che trattasi, le amministrazioni coinvolte hanno rilasciato i pareri, nulla-osta, autorizzazioni di seguito elencati:

- nota prot. n. RT009030-2023-P del 13/07/2023 (acquisita al prot. ARPAE n. 122181 del 13/07/2023) - IRETI Spa: parere favorevole in ordine allo scarico S1 di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- nota prot. n. 96051 del 19/09/2023 (acquisita al prot. ARPAE n. 158565 del 19/09/2023) - Azienda USL di Piacenza: parere favorevole, con le seguenti prescrizioni:
 - relativamente agli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura e delle polveri di molatura, questi dovranno essere dimensionati tenendo conto che, per ogni punto di captazione, la velocità media dell'aria nella sezione d'ingresso deve essere uguale o maggiore a 1,0 m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s; si dovranno inoltre evitare correnti d'aria interferenti con la captazione;
 - l'attività di verniciatura dovrà essere effettuata all'interno della cabina in modo da evitare emissioni diffuse e in direzione del fronte aspirante, al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
 - durante l'asciugatura dei pezzi, il fronte aspirante dovrà rimanere acceso, così come durante la pulizia dell'attrezzatura utilizzata;
- nota prot. n. 158419 del 19/09/2023 - Servizio Territoriale di ARPAE di Piacenza- Distretto di Fiorenzuola d'Arda: parere favorevole, con prescrizioni per le matrici "emissioni in atmosfera" e "scarichi";
- nota prot. n. 13828 del 25/09/2023 (trasmessa con nota prot. n. 13844 del 25/09/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 161900 in pari data) - Comune di Cortemaggiore: Autorizzazione allo scarico S1 in pubblica fognatura di acque reflue industriali provenienti dallo stabilimento sito in Cortemaggiore, Salvo d'Acquisto n. 1, allegata al presente provvedimento;
- nota prot. n. 13845 del 25/09/2023, acquisita al prot. ARPAE n. 161957 in pari data - Comune di Cortemaggiore: parere favorevole in ordine alle matrici "emissioni in atmosfera" e "impatto acustico";

Ritenuto, in relazione all'istruttoria e alle risultanze della Conferenza dei Servizi che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per l'adozione della Determinazione di conclusione della Conferenza ai sensi dell'art. 14-quater della L. 241/90 relativa al procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in AUA;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete

l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Su proposta del Responsabile del Procedimento;

ASSUME

Per quanto indicato in narrativa

La determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi decisoria art.14, c. 2, legge n. 241/1990, in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, acquisiti anche in forma implicita nell'ambito della Conferenza di servizi e pertanto

DETERMINA

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della ditta "TAGLIAFERRI GIULIANO SRL"(C.F. 01317860334 - sede legale in Fiorenzuola d'Arda, Via G. Di Vittorio n. 11), per lo svolgimento dell'attività di "officina meccanica, riparazione autocarri e autoveicoli" presso lo stabilimento ubicato in Comune di Cortemaggiore, via Salvo d'Acquisto n. 1, comprendente i seguenti titoli in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. a), DPR 59/2013 - *autorizzazione*, di cui all'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., per lo scarico (S1) di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- art. 3, comma 1 lett. c), D.P.R. 59/2013 - *autorizzazione alle emissioni in atmosfera* per gli stabilimenti di cui all'art.269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- art. 3, comma 1 lett. e), DPR 59/2013 – *comunicazione* di cui all'articolo 8 comma 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

2. di stabilire, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i seguenti limiti e prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 CABINA DI VERNICIATURA

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 23300 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 12 | h/g |
| Durata massima annua | 150 | gg/anno |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Fase di verniciatura: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Fase di essiccazione: | | |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FT+CA | |

EMISSIONE N. E2 CABINA DI VERNICIATURA

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 23300 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 12 | h/g |
| Durata massima annua | 150 | gg/anno |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Fase di verniciatura: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Fase di essiccazione: | | |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FT+CA | |

EMISSIONE N. E3 CABINA SABBIAIATURA

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 18650 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 6 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | gg/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FT | |

EMISSIONE N. E4 CABINA SABBIATURA

| | | |
|---|-------|--------------------|
| Portata massima | 18650 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 6 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | gg/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FT | |

EMISSIONE N. E5 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA E MOLATURA

| | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Portata massima | 3550 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 6 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | gg/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FILTRO CARTUCCE | |

EMISSIONE N. E6 IMPIANTO ASPIRAZIONE FUMI SALDATURA E MOLATURA

| | | |
|--|-----------------|--------------------|
| Portata massima | 2800 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 6 | h/g |
| Durata massima annua | 220 | gg/anno |
| Altezza minima | 6 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 10 | mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 | mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FILTRO CARTUCCE | |

EMISSIONI DA E7 AD E18 GAS DI SCARICO MEZZI IN RIPARAZIONE – SCARSAMENTE RILEVANTI EX ART. 272 COMMA 1**EMISSIONE N. E19 CABINA DI VERNICIATURA**

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 21450 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 12 | h/g |
| Durata massima annua | 150 | gg/anno |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Fase di verniciatura: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Fase di essiccazione: | | |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FT+CA | |

EMISSIONE N. E20 CABINA DI VERNICIATURA

| | | |
|--|-------|--------------------|
| Portata massima | 21450 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 12 | h/g |
| Durata massima annua | 150 | gg/anno |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Fase di verniciatura: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Fase di essiccazione: | | |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FT+CA | |

EMISSIONE N. E21 TINTOBOX

| | | |
|---|------|--------------------|
| Portata massima | 750 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 2 | h/g |
| Durata massima annua | 150 | gg/anno |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Polveri | 3 | mg/Nm ³ |

| | | |
|--|------|--------------------|
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FT | |
| EMISSIONE N. E22 LAVAPISTOLE AUTOMATICO | | |
| Portata massima | 470 | Nm ³ /h |
| Durata massima giornaliera | 1 | h/g |
| Durata massima annua | 150 | gg/anno |
| Altezza minima | 12,5 | m |
| Concentrazione massima ammessa di inquinanti: | | |
| Composti organici volatili (espressi come COT) | 50 | mg/Nm ³ |
| Sistema di abbattimento: | FT | |

- a) per le emissioni E1, E2, E19, E20, E21 ed E22 restano fermi i limiti di emissione stabiliti dal paragrafo 2 della parte I dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 per i COV classificati;
- b) deve essere adottato ogni accorgimento per prevenire o limitare l'insorgere ed il diffondersi di emissioni diffuse; in particolare:
 - gli impianti di aspirazione dei fumi di saldatura e delle polveri di molatura, devono essere dimensionati in modo che, per ogni punto di captazione, la velocità media dell'aria nella sezione d'ingresso sia uguale o maggiore a 1,0 m/s, con nessun punto avente velocità inferiore a 0,6 m/s; inoltre devono essere evitate correnti d'aria interferenti con la captazione;
 - l'attività di verniciatura deve essere effettuata all'interno delle cabine e in direzione del fronte aspirante al fine di ottimizzare l'efficacia dell'impianto di abbattimento inoltre, la velocità di aspirazione, su tutto il fronte aspirante, non deve mai essere inferiore a 0,4 m/s;
 - durante l'asciugatura dei pezzi, il fronte aspirante deve rimanere acceso, così come deve essere presidiata da aspirazione l'attrezzatura utilizzata per la pulizia;
- c) in caso di funzionamento non contemporaneo degli impianti presidiati da un medesimo sistema di aspirazione deve essere adottato ogni accorgimento al fine di evitare la diluizione degli inquinanti;
- d) il gestore non deve superare:
 - un consumo medio giornaliero di prodotti vernicianti, diluenti (comprensivi del diluente per il lavaggio attrezzature), solvente di lavaggio e sgrassante pari a 11 kg/g. Il consumo medio giornaliero va calcolato sulla base dei giorni di effettivo utilizzo di tali prodotti, desumibili dal registro di cui al successivo punto f);
 - un input massimo annuo di COV correlato al consumo di prodotti vernicianti, diluenti (comprensivi del diluente per il lavaggio attrezzature) pari a 885 kg/anno;
- e) devono essere rispettati i seguenti ulteriori limiti:
 - limite di emissione annua di COV: 555 kg/anno;
 - limite di emissione diffusa: 10% dell'input di solvente;
- f) i giorni, le ore di funzionamento degli impianti generanti le emissioni E1, E2, E19, E20, E21 ed E22 ed i consumi giornalieri di vernicianti, diluenti (comprensivi del diluente per il lavaggio attrezzature), solvente di lavaggio e sgrassante, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati, con frequenza almeno settimanale, su apposito registro, con pagine numerate e bollate a cura del ST di Arpae di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento e tenuto a disposizione dei competenti organi di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- g) **entro il 28 febbraio di ogni anno** deve essere trasmessa al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza il piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni di cui all'allegato III alla parte Quinta del D.Lgs.152/06;
- h) i monitoraggi che devono essere effettuati a cura del gestore dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità indicate;
- i) i camini di emissione autorizzati devono essere numerati ed identificati univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) ed essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **UNI EN 15259** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- j) le informazioni relative ai **monitoraggi** effettuati dal gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) devono essere annotate su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate dal ST di ARPAE di Piacenza, firmate dal gestore e mantenute, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;

- k) per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

| | |
|-----------------------|--|
| Quota > 5 m e <= 15 m | Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |
| Quota >15 m | Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante |

- l) tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta;
- m) a lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota;
- n) la postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
1. parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 2. piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 3. protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- o) le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento;
- p) i valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa ed al tenore di O₂ ove previsto;
- q) i valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto;
- r) per la verifica del rispetto dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
- **portata volumetrica, temperatura e pressione** di emissione: UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR17078:2017) o UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico);
 - **umidità** - vapore acqueo (H₂O): UNI EN 14790:2017
 - **polveri**: UNI EN 13284-1:2017;
 - **Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)**: UNI EN 12619:2013;
 - **Composti Organici Volatili (determinazione dei singoli composti)**: UNI EN 13649:2015;
 - **ossidi di azoto**: UNI EN 14792:2017, ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1), ISO 10849 (metodo di misura automatico) o Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR);
 - **monossido di carbonio**: UNI EN 15058:2017 o ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.);
- s) per i parametri/inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
1. metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi sopra riportati;
 2. altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dei parametri/inquinanti riportati;
- t) ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (SAC di Arpa di Piacenza), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ST di Arpa di Piacenza) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo;
- u) la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di emissioni a flusso non costante e/o non omogeneo saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora e la

- cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione. Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi;
- v) i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato;
- w) relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato;
- x) le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi svolti del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006. In particolare devono essere dal gestore specificatamente comunicate al SAC ed al ST di Arpae di Piacenza entro 24 ore dall'accertamento ed il gestore deve, comunque, procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- y) i sistemi di abbattimento devono essere mantenuti in perfette condizioni; ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell'Allegato VI della Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ST di Arpae di Piacenza), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni;
- z) in conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento;
- aa) le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento;
- bb) il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale;
- cc) in ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) o attraverso portali dedicati, all'Autorità Competente (Arpae SAC di Piacenza), all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. la data di messa in esercizio degli impianti con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime, i dati relativi ad almeno tre monitoraggi di ciascuna emissione effettuati, possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, in tre giorni diversi in un periodo

massimo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi, nonché l'esito di un monitoraggio ad una emissione a scelta tra E1, E2, E19 ed E20 al fine di verificare l'emissione delle sostanze di cui al paragrafo 2 della parte I dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 in occasione dell'utilizzo dei prodotti che le contengono;

dd) tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) degli impianti nuovi o modificati non possono di norma intercorrere più di 60 giorni;

ee) qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e l'Autorità competente al Controllo (ST di Arpae di Piacenza), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;

ff) qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario;

gg) qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate. Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (SAC di Arpae di Piacenza) e all'Autorità Competente per il Controllo (ST di Arpae di Piacenza) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
3. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione;

3. di stabilire, relativamente alla matrice scarichi, che la presente Autorizzazione Unica Ambientale è concessa nel rispetto delle prescrizioni disposte con l'Autorizzazione del Comune di Cortemaggiore, rilasciata con nota prot. n. 13828 del 25/09/2023 (acquisita al prot. ARPAE n. 161900 in pari data), allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

4. di stabilire, per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, il rispetto nel pozzetto di campionamento fiscale (come indicato in premessa) dei limiti di cui alla colonna "Scarico in pubblica fognatura" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

5. di impartire per lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, le seguenti **prescrizioni**:

a) il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in **6 mc.**; il volume annuo massimo scaricabile è fissato in **1200 mc.**;

b) il pozzetto di prelievo fiscale deve essere di tipo regolamentare e tale da consentire un agevole e corretto campionamento per caduta del refluo; tale pozzetto deve essere reso sempre accessibile all'Autorità di controllo compreso il personale in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato ai sensi dell'art. 26 del Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione;

c) deve essere sempre quantificabile il volume dello scarico in pubblica fognatura. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati dovrà essere oggettivata mediante l'installazione

di contatori (differenziali o allo scarico) opportunamente installati a cura del titolare dello scarico e valutati idonei dal Gestore del Servizio Idrico Integrato;

d) i limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4) non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione di acque prelevate esclusivamente allo scopo;

e) è vietata l'immissione in pubblica fognatura di oli minerali ed altre sostanze solide derivanti dalla lavorazione;

f) deve essere effettuata una costante e periodica manutenzione e pulizia delle reti fognarie e dei sistemi di trattamento delle acque reflue industriali, prevedendo anche controlli periodici che ne attestino l'efficienza. In particolare, con opportuna periodicità, dovrà essere prevista la rimozione dei fanghi e degli oli dagli impianti stessi, nonché la rimozione/sostituzione dei filtri esausti. La documentazione relativa alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria deve essere tenuta a disposizione per i controlli da parte dell'Autorità competente;

g) nel caso si verificano imprevisti che modifichino il regime e/o la qualità dello scarico, malfunzionamenti, disservizi e/o cessazione del funzionamento del sistema di trattamento o avaria alle condotte fognarie, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC) al Comune di Cortemaggiore, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), indicando le cause dell'imprevisto, le modalità adottate per evitare uno scarico superiore ai limiti di accettabilità di cui al precedente punto 4) ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi soggetti;

h) dovrà essere preventivamente comunicata al Comune di Cortemaggiore, al Gestore del Servizio Idrico Integrato e all'ARPAE (SAC e ST), ogni eventuale modifica della modalità di scarico o variazione del sistema di trattamento rispetto a quanto agli atti;

6. di fare salvo che:

- il gestore deve mantenere aggiornate le Schede di Sicurezza delle sostanze e miscele utilizzate che devono rispettare quanto stabilito dai vigenti Regolamenti REACH e CLP e dal Regolamento CE n. 878/2020;
- con il trasferimento degli impianti interessati dovranno cessare le corrispondenti emissioni già autorizzate in Comune di Fiorenzuola d'Arda con AUA adottata con Determinazione Dirigenziale n. 2068 del 02/05/2018;
- i fanghi e qualsiasi altro rifiuto, provenienti dalla manutenzione/pulizia dei sistemi di depurazione o delle condotte fognarie dello stabilimento, dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
- è vietata l'immissione di qualsiasi rifiuto comunque qualificato nella rete fognaria pubblica;
- dovrà essere rispettato quanto disposto dal Regolamento di Gestione del Servizio di fognatura e depurazione. Si richiama, in particolare, il rispetto degli artt. 21 e 25;

7. di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti che per legge sono intervenuti nel procedimento, ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, che entro 10 giorni dalla sua ricezione potranno comunicare opposizione ai sensi dell'art.14-quinquies della L. 241/90, ovvero per il maggior periodo necessario all'esperienza dei rimedi previsti dallo stesso art.14-quinquies nel caso in cui sia presentata opposizione;

8. di dare atto che, in applicazione delle indicazioni operative di cui alla nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 2021/0613264, è competenza del Suap la verifica della documentazione antimafia di cui agli artt. 67 e 87 del D.lgs. n. 159/2011, prima del rilascio del provvedimento conclusivo ex art. 2 del DPR 59/2013;

9. di dare atto, altresì, che:

- i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi decorrono dalla data di comunicazione della presente;
- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Cortemaggiore per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico del Comune di Cortemaggiore;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R. 59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE adottato con Delibera del Direttore Generale n. 8 del 31/01/2023 (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" e Allegato 2 del Piano);
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025 di ARPAE (sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza").

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.